



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

## eAppaltiFVG

Spett.le  
Operatore Economico

Pordenone, 14.10.2022

**OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 (in deroga all'articolo 36 comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento dei lavori denominati: "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE DI CASA SERENA"  
APPALTO 2: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E NUOVO SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA.  
CUP: I55I17000060002 CIG 9448093CFB**

### **Appalto di importo superiore a 1.000.000,00 euro.**

Con la presente, codesto spettabile Operatore economico, a seguito di espletamento della procedura di manifestazione d'interesse, giusto avviso del 02.09.2022, espletata mediante piattaforma telematica di e-procurement denominata eAppaltiFvg RDI :rfi\_3091 con scadenza al 16.09.2022 ore 12:00 e sorteggio effettuato in data 22.09.2022, giusto verbale del 22.09.2022, è invitato a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, come di seguito meglio specificato.

**L'intera procedura di gara di cui alla presente lettera d'invito verrà espletata in modalità telematica**, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul **Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia** raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "**RDO online**" relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato. Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde **800098788 (post selezione 7)** da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica [supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it](mailto:supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it). Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

### **RETE DI STAZIONI APPALTANTI**

Denominazione: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Umberto I;

Indirizzo: Piazza della Motta 12 – 33170 Pordenone.

Punti di contatto:       Responsabile unico del procedimento: Geom. Graffitti Luca - tel. 043442221  
                                  e-mail: [ufficio.tecnico@aspumbertoprimo.it](mailto:ufficio.tecnico@aspumbertoprimo.it)  
                                  Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Marianne Pascal - tel. 043442221  
                                  e-mail: [marianne.pascal@aspumbertoprimo.it](mailto:marianne.pascal@aspumbertoprimo.it)

Posta elettronica certificata: [asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it](mailto:asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it);



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: [www.aspumbertoprimo.it](http://www.aspumbertoprimo.it)

Profilo committente\_\_ [www.aspumbertoprimo.it](http://www.aspumbertoprimo.it)

Pec: [eappalti@certregione.fvg.it](mailto:eappalti@certregione.fvg.it)

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>

## PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) della legge 120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni del D.L 6 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) Pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, derogatoria degli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici.

**Criterio di aggiudicazione:** criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Determina a contrarre n. 372 del 14.10.2022**

## PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO - PRINCIPI GENERALI

L'oggetto è l'affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori.

Gli interventi di questo progetto rappresentano il completamento dei lavori previsti nell'incarico precedente (Progetto POR FESR). Sono direttamente connessi con gli stessi e quindi indispensabili per concludere l'insieme sistematico di opere complessive per l'efficientamento energetico di Casa Serena.

L'intervento impiantistico, che riguarda principalmente la fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti per il completamento dell'impianto di climatizzazione, è stato progettato secondo la strategia impiantistica indicata dal Committente. Si suddivide in cinque parti principali così descritte:

- 1) alimentazione elettrica dalla nuova cabina di elettrica di trasformazione (realizzata in altro appalto);
- 2) completamento della sostituzione dei ventilconvettori;
- 3) installazione nuove pompe di circolazione secondarie nella sottocentrale;
- 4) nuovo sistema di produzione acqua calda sanitaria con distribuzione interrata nell'area esterna ed a vista all'interno della sottostazione fino ai bollitori esistenti.
- 5) Installazione nuova rete interrata distribuzione gas metano dal gruppo di misura fino al nuovo sistema di produzione acqua calda sanitaria.

Per i dettagli specifici si rimanda comunque alla presa visione della relazione specialistica PE RLA 0001.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **1.496.776,51** (Euro **unmilionequattrocentonovantaseimilasettecentosettantasei/51**) di cui € **52.000,00** (Euro **cinquantaduemila/00**) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso:

<i>Importi in Euro</i>		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b</i>
		<b>Importo per esecuzione lavori</b>	<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	<b>TOTALE</b>
1	Opere a corpo Art. 3, comma 1 lett. dddd) D.lgs 50/2016	€ 1.008.499,40	€ 36.988,89	€ 1.045.488,29
2	Opere a misura Art. 3, comma 1 lett. eeeee) D.lgs 50/2016	€ 409.277,11	€ 15.011,12	€ 424.288,23
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.417.776,51</b>	<b>€ 52.000,00</b>	<b>€ 1.469.776,51</b>



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

TABELLA "A"		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI				
	Definizioni categoria	Categoria		Classifica	Importo	%
1	Impianti termici e di condizionamento	Prevalente	OS 28	III	€ 978.558,43	66,58
2	Impianti interni elettrici, telefonici	obbligo di qualif. o subappalto o RTI	OS30	I	€ 66.929,86	4,55
3	Edifici civili ed industriali	Subappaltabile 100%	OG1	II	€ 424.288,23	28,87
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO D'APPALTO</b>					<b>€ 1.469.776,51</b>	

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.gsvo 50/2016, si esplicita che il costo della manodopera è pari ad Euro € 417.232,74 pari ad un'incidenza percentuale del **29,43%** (ventinove/43).

Ai sensi del comma 14 dell'art. 216 del D.Lgsvo 50/2016 fino all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; pertanto in conformità all'allegato "A" di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, i lavori possono essere classificati nella categoria prevalente OS28 "Impianti termici e di condizionamento".

Poiché trattasi di classifica della categoria prevalente **superiore ad euro 150.000,00**, l'esecutore dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 mediante possesso di adeguata **SOA relativa ai lavori da eseguire (OS28 classifica III)** rilasciata da un organismo accreditato.

Inoltre poiché le lavorazioni appartengono a categoria in classifica **superiore alla II**, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 **è obbligatorio**, il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Si richiama il principio di assorbimento della categoria OG11; ovvero:

Con il Parere nr. 27/2013 L'AV.C.P. (ANAC) ha chiarito ed approfondito l'applicabilità del principio di assorbimento della categoria OG 11 rispetto alle categorie OS 3, OS 28 e OS 30. L'orientamento manifestato dall'Autorità in pareri di precontenzioso (n. 84 del 30 maggio 2012 e n. 43 del 21 marzo 2012) va nel senso che la qualificazione nella categoria generale OG11 sarebbe sempre e comunque in grado di assorbire quella per le categorie speciali OS3, OS28, OS30. In effetti, già con determinazione n. 8/2002 e con pareri n. 122/2007, n. 150/2008, nn. 87 e 207/2010, l'Autorità ha chiarito che il principio dell'assorbimento trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Si richiama anche la prevalente giurisprudenza amministrativa, che, nel condividere gli indirizzi formulati dall'Autorità è pervenuta ad identiche conclusioni (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857; Id., sez. V, 26 aprile 2005 n. 1901). E altrettanto chiaramente si è affermato che la qualificazione per la categoria



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, soltanto nel caso in cui la lex specialis della gara non rechi alcuna clausola in contrario (cfr., tra i più recenti: A.V.C.P., parere 18 novembre 2010 n. 207; Id., parere 29 aprile 2010 n. 87; Cons. St., III, N. 1422/2011; Cons.St. , V, n. 3275/2012). Va evidenziato che il Consiglio dell’Autorità nel proprio parere nr. 27 del 13/03/2013 ha ritenuto che assume rilievo decisivo, la circostanza relativa al rilascio dell’attestazione SOA per la categoria OG11 in base all’anteatta disciplina regolamentare di cui al d.P.R. n. 34/00. Invero, come ritenuto da recente e condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia sez. I, 18 ottobre 2012, n. 374) la disposizione su enunciata e riguardante il principio di assorbimento non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato a partire dall’entrata in vigore del comma 16 dell’art. 79 del D.Lgsvo 163/2006, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando. Da ultimo si riporta quanto recentemente disciplinato in materia con il Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 4 gennaio 2017, n. 3), che dispone all’art. 3 “Requisiti di specializzazione” comma 1 lett.c: 1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice- sono i seguenti: ...*omissis*

*c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:*

- 1) categoria OS 3: 40 per cento;*
- 2) categoria OS 28: 70 per cento;*
- 3) categoria OS 30: 70 per cento.*

*Omissis...*

*Ed ancora al successivo comma 2:*

*2. L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Omissis...*

**Pertanto si conferma che per la gara in oggetto sono ammesse anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11.**

Si rappresenta che il limite di cui all’art. 105, comma 2 (limite di subappalto), deve essere disapplicato in seguito a sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18;



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Si precisa altresì che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS 28 non rientrano tra le categorie superspecializzate come definite dal Decreto Ministeriale 248 del 10.11.2016 pubblicato in G.U. n. 3 del 04/01/20107;

Ciò premesso, pur evidenziando che non vi è un limite prestabilito *ab origine* dalla normativa quale limite di subappalto, **la scrivente stazione appaltante intende accogliere i principi sottesi all'atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13.11.2019, ovvero:**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione auspica "*opportuna compensazione*" tra le esigenze di flessibilità imprenditoriale riconosciute a livello europeo e le esigenze nazionali di sicurezza pubblica, ritenendo che queste ultime rimangano impregiudicate nonostante il pronunciamento della Cgue.

Il punto di partenza dell'ANAC è che la sentenza della C.G.E. non ha "liberalizzato" radicalmente il subappalto, cioè **non ha sancito la possibilità per gli offerenti di ricorrere illimitatamente al subappalto**. Dalla pronuncia si ricava un quadro normativo in cui **la regola generale dovrebbe essere quella del subappalto senza limitazioni quantitative a priori**, al chiaro fine di favorire l'ingresso negli appalti pubblici delle piccole e medie imprese, promuovere l'apertura del mercato e la concorrenza in gara. E tuttavia, secondo l'ANAC, ciò non vuol dire che non devono essere previsti alcuni **accorgimenti o contrappesi**. In primo luogo si deve ritenere precluso il **subappalto al 100 per cento**; se da un lato il Giudice europeo ha censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno, dall'altro non sembra aver stabilito la possibilità per gli offerenti di ricorrervi in via illimitata.

Secondo l'Autorità, il Giudice europeo **lascerebbe in qualche modo intendere che la limitazione non è in sé inammissibile quanto, piuttosto, che l'entità del limite in essere (pari 30% al momento della decisione) appare eccessiva rispetto allo scopo da perseguire**. Secondo l'ANAC, sarebbe conforme al diritto europeo la regola generale dell'ammissibilità del subappalto, al contempo ammettendo dei limiti specifici per alcuni affidamenti. In questo caso **la stazione appaltante resta obbligata a motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara**, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza. Tra le ragioni di ulteriori limiti si potrebbe individuare il settore economico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio principale/prevalente o accessoria) della prestazione, ma anche specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, ma anche di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni.

L'ANAC riconosce che è dubbio se la pronuncia della Corte di Giustizia abbia effetto anche sugli appalti al di sotto della soglia comunitaria, nonostante il fatto che sia stata emessa nell'ambito di una procedura sopra-soglia. Attualmente l'art. 105 non opera alcuna distinzione tra contratti sopra e sotto soglia in materia di subappalto. L'Autorità segnala che difficilmente si potrebbero trovare ragioni per ritenere che sussistano differenze tra appalti sotto e sopra soglia tali da giustificare un diverso trattamento per i due casi.

Nel merito si richiama inoltre il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dd. 9.10.2020.

Per il ragionamento su espresso la scrivente indica, per la presente procedura di gara, quale importo massimo subappaltabile un limite **non superiore al 50% della commessa**; Si precisa infatti che la scrivente ritiene che la natura principale delle prestazioni che si sostanzia in un elevato contenuto tecnologico e di particolare complessità tecnica debba necessariamente essere eseguito in maniera unitaria dall'appaltatore principale all'uopo adeguatamente qualificato ravvisando la necessità di salvaguardare la qualità di esecuzione per talune lavorazioni altamente tecnologiche; si ritiene invece che alcune prestazioni di carattere propriamente accessorio (pur contenute nella categoria OS 28 medesima) possano essere subappaltate in quanto l'affidamento a terzi di quest'ultime non si ritiene particolarmente lesivo dell'unitarietà di esecuzione, necessaria e imprescindibile invece per alcune lavorazioni specialistiche; nello specifico, a titolo esemplificativo, si ritiene che opere accessorie quali gli scavi, le opere di isolamento, alcune opere tecnologiche di carattere periferico (es. tubazioni), tutte le opere di finitura possano essere eseguite in regime di subappalto.

**Suddivisione in lotti ex art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.**



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

A norma dell'articolo 51 comma 1 secondo periodo del D.Lgsvo 50/2016, detto appalto non è ulteriormente frazionabile in quanto non risponderebbe alle esigenze di funzionalità, fruibilità, collaudabilità e completezza dell'opera

## LUOGO DI ESECUZIONE

Regione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stazione Appaltante: Asp Umberto I

Indirizzo di esecuzione dei lavori: Casa Serena, Via Revedole, 88 – 33170 Pordenone

## PENALI IN CASO DI RITARDO

Le penali sono determinate nella misura pari al due per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo fissata dal capo III articolo 18 intitolato "PENALI IN CASO DI RITARDO" del capitolato speciale d'appalto. Con la presente si esplicita altresì che la penale, nella stessa misura percentuale di cui al primo periodo, verrà applicata anche nei seguenti casi:

- Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli stessi;
- Nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori;
- Nel rispetto dei termini fissati dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- Nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori

## TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO\_FATTURAZIONE ELETTRONICA

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs 9 ottobre 2001 n. 231.

Le rate di acconto sono dovute ai sensi capo V articolo 27 intitolato "Pagamenti in acconto" del Capitolato speciale d'appalto, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale; Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati raggiunge un importo non inferiore a 150.000,00 Euro (centocinquanta/00 euro).

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione sopraccitata:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Il pagamento a saldo è disciplinato dal capo V articolo 28 intitolato "Pagamenti a saldo" del Capitolato Speciale d'appalto; Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di pagamento previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



# UMBERTO I

*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*

L'aggiudicatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla legge 136/2010 e succ. modd. ed intt, e garantirà, a pena di risoluzione di diritto prevista dall'art. 3 comma 9 bis della succitata legge, che le relative transazioni siano eseguite avvalendosi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Inoltre l'aggiudicatario in merito agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e succ. modd. ed intt., dovrà comunicare quale/i conto/conti dedicato/i alla presente commessa pubblica, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Qualora l'aggiudicatario provvedesse all'accensione di nuovi conti dedicati per la presente commessa dovrà comunicare alla stazione aggiudicatrice i conti medesimi entro sette giorni dalla loro accensione, oltreché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della succitata legge l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio della normativa in oggetto si rimanda integralmente al citato art. 6.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 al personale impiegato nei lavori oggetto d'appalto dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; in detto specifico caso applicazione del C.C.N.L. di Lavoro delle Cooperative Sociali nonché del D.M 10.04.2013 ed eventuali integrativi regionali;

Si precisa fin d'ora che il contratto sarà oggetto di applicazione dell'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di “Split payment”, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (...), degli enti pubblici territoriali (...), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. Pertanto, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, relative ai lavori in oggetto, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente e l'appaltatore dovrà apporre in fattura la seguente dicitura: “L'Iva sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.”

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/03/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D “Codici Ufficio”. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si esplicita



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

fin d'ora che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere è il seguente:

Codice Univoco Ufficio	Oggetto del contratto	CIG	CUP
UFBEDZ	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE DI CASA SERENA” APPALTO 2: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E NUOVO SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA	9448093CFB	I55117000060002

Si avverte che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i dati sopra indicati.

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Qualsiasi variazione ai codici su riportati e/o alle modalità di presentazione delle fatture verrà debitamente comunicata da parte della scrivente

## TEMPI DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **n. 165 (centosessantacinque) giorni**, secondo quanto stabilito al capo III articolo 14 intitolato “TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI” del capitolato speciale d'appalto.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata la penale come descritta al precedente paragrafo intitolato “PENALI IN CASO DI RITARDO”.

## TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

## MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'opera di complessivi euro 1.469.776,51 (al netto di Iva e spese del quadro B) è finanziata con Fondi Propri e con contributo del Comune di Pordenone.

## DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione di gara comprende:

- Modelli allegati fac simile:
  - Allegato\_1bis\_DGUE-Complementare;
  - Allegato\_2 – modello per avvalimento;
  - Allegato\_5 – dichiarazione per offerta economica
- la documentazione tecnica (progetto esecutivo revisionato redatto dallo AB&P Engineering S.r.l. approvato con deliberazione n. 13 del 01.09.2022 presente nella sezione “Allegati” della RDO on line;





# UMBERTO I

*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*

---

- Il codice di comportamento dell'A.S.P. Umberto I;
- Determinazione della stazione appaltante (A.S.P. Umberto I) di indizione gara d'appalto;
- informativa privacy



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

## **Art.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA**

**Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana** al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area **“Messaggi” della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati.**

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro il termine indicato nella piattaforma**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici invitati. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e verranno fornite almeno con un giorno di anticipo rispetto al termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta.

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell'apposita area **“Messaggi” della RDO online.**

## **ART. 2 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area **“Messaggi” della RDO online.**

Con l'accesso alla RDO online, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata.**

Per quanto attiene, in particolare, **le comunicazioni di cui all'articolo 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:**

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.

La Stazione appaltante si riserva eventualmente di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area **“Messaggi” della RDO online**, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **Art. 3 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La documentazione di riferimento per la formulazione dell'offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella **“Elaborati tecnici”** presente nella sezione **“Allegati”** posizionata all'interno del box **“Dettagli RDO”** della **“RDO online”**.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della **“Messaggistica” dell'area “RDO online”**.

**Per il presente appalto si precisa la scrivente stazione appaltante ritiene obbligatoria per l'operatore economico la visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi, accertato che come su esplicitato questi ultimi saranno messi a disposizione direttamente sulla piattaforma. L'operatore dovrà prendere contatti direttamente con la stazione appaltante mediante l'area messaggistica all'interna della RDO di riferimento. Potranno**



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

presenziare al sopralluogo i Legali Rappresentanti, i Direttori Tecnici delle Ditte invitate. Nel caso in cui non siano presenti le figure sopra menzionate potranno effettuare il sopralluogo anche altre figure purché munite di apposita delega.

## Art. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area "Richiesta di Offerta online" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma**.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte" reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

**Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. E' possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg**

### Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente lettera di invito dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;
- **è opportuno che i documenti facsimile**, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, **vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema**, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;
- nessun dato relativo all'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa";
- nessun dato relativo all'offerta tecnica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato **Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale**. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

**Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa e Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vd art. 6) e la**



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

## **Busta Economica (vd art. 8), seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.**

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

**A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.**

**L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente**, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

**Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.** Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

**Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.**

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa **verrà automaticamente invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

**La partecipazione alla procedura di gara**, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

## **Art. 5 CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del medesimo D.Lgsvo, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche i soggetti ammessi a partecipare sono i seguenti:

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

In detto caso di procedura negoziata ai sensi del comma 11 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento (DPR 207/2010).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 267/1942, fermo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

## 5.1 REQUISITI SOGGETTIVI

5.1 **Non saranno ammessi soggetti** per i quali sussistano:

5.1.1 le cause di esclusione previste dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 80 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 e i motivi esplicitamente previsti dalla legislazione nazionale di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. *f), f-ter) g), h), i), l), m)*; a norma del comma 11 del medesimo articolo dette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dagli artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;

5.1.1.1 l'esclusione di cui al comma 1 e del comma 2 dell'art. 80 del Codice ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, va disposta anche se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

- o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- 5.1.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (comma introdotto dall'art.1, comma 42, legge n. 190 del 2012);
  - 5.1.3 le cause di esclusione previste dall'art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora i concorrenti siano incorsi nei due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara nei provvedimenti ivi previsti;
  - 5.1.4 le cause di esclusione previste dall'art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;]
  - 5.1.5 le cause di esclusione previste dall'art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per la violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
  - 5.1.6 le cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.
  - 5.1.7 le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) b) e c) (idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecnico professionale (in detto caso mancato possesso dell'iscrizione SOA in per la categoria OG1 in classifica II);
  - 5.1.8 le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", a cui si rimanda (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (Responsabile Unico del Procedimento) in conformità al combinato disposto dello stesso art. 90, comma 9, lett. a) e b), e dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08.
- 5.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- 5.3 Agli operatori economici, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla manifestazione anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- 5.4 Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D. Lgs.50/2016.

## 5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

5.2.1 I partecipanti per essere selezionati alla procedura negoziata dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

5.2.1.1 Essere iscritti nei Registri della C.C.I.A.A. competente o ente equivalente per l'attività oggetto di appalto;

5.2.1.2 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice, la qualificazione per la categoria **OS 28** dell'allegato A del D.P.R. 207/2010 **in classifica III** a norma dell'art. 61 comma 4 del D.P.R. 207/2010 (resta fermo quanto esplicitato in merito al principio di assorbimento al precedente paragrafo intitolato **"PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO\_ PRINCIPI GENERALI"**);

5.2.1.3 Possesso di adeguata certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismo debitamente accreditato ed in corso di validità dal momento che le lavorazioni appartengono a categoria in classifica **superiore alla II**, in ossequio all'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

5.2.1.3.1 Si Ai sensi dell'art. 90 comma 8 del Dlgsvo 50/2016, la scrivente stazione appaltante, accetta riconoscendone la validità **per gli operatori economici degli altri Stati membri**, i certificati equivalenti di organismi stabiliti nei medesimi altri Stati; altresì verranno accettati mezzi di prova equivalenti.

5.2.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Detto presupposto relativo alla regola della composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese è fatta salva dalla sopravvivenza dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010; di fatto l'articolo 217, comma 14, del nuovo Codice, stabilisce che, fino all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, del D.P.R. citato, tra le quali ricade pertanto anche la citata disposizione, in base alla quale, nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione debbono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del quaranta per cento e dalle mandanti, per la rimanente percentuale, nella misura minima del dieci per cento ciascuna;

5.2.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata





# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

5.2.4 Per i consorzi stabili in riferimento al modulo associativo di quest'ultimo attualmente disciplinato dall'art. 45, comma 2- lett. C), del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che viene data vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate, si precisa che in forza di tale rapporto, può giovare dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del "cumulo alla rinfusa" senza dover ricorrere all'avvalimento e potendo scegliere in fase di gara, di provare il possesso dei requisiti di qualificazione con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati, deponendo in tal senso anche l'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2013 n. 2563).

Secondo l'orientamento tuttora prevalente in giurisprudenza infatti, l'operatività del "cumulo alla rinfusa" per i consorzi stabili non è venuta meno con l'entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. n.50/2016). A tal proposito vengono citati difatti l'art. 83, comma 2 e l'art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutt'ora sancirebbero la vigenza del sopradetto principio, nelle more dell'adozione di specifiche disposizioni. Come affermato dalla più recente giurisprudenza in una gara per l'affidamento di lavori "Non è in discussione la generale operatività del "cumulo alla rinfusa" per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016, che, quindi, ferma restando la possibilità di qualificarsi con i requisiti posseduti in proprio e direttamente, possono ricorrere anche alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti, come chiarito ormai dall'art. 47, comma 2, dello stesso codice dei contratti pubblici (così Cons. Stato, V, 27 agosto 2018, n. 5057)" (Cons. Stato, Sez. V, 16.1.2019, n. 403).

5.2.5 **Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice**, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 83 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

5.2.5.1 ► requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

5.2.5.2 ► requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del D.P.R. 207/2010;

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero,



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83 del D.P.R. 207/2010;

- d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del D.P.R. 207/2010, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

## 5.2.6 in caso di avvalimento:

- 5.2.6.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- 5.2.6.2 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 5.2.6.3 Il ricorso all'avvalimento per la certificazione del sistema della qualità e per la certificazione ambientale comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire le certificazioni prestate. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
- 5.2.6.4 Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati successivamente al paragrafo "documentazione amministrativa";
- 5.2.6.5 L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché del DGUE complementare nei termini indicati al paragrafo 7 "documentazione amministrativa.
- 5.2.6.6 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 5.2.6.7 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni committente in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.
- 5.2.6.8 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 5.2.6.9 Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
- 5.2.6.10 Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, a pena l'esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
- 5.2.6.11 L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 5.2.6.12 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

- 5.2.6.13 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- 5.2.6.14 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 5.2.6.15 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- 5.2.6.16 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## **L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:**

1. Il concorrente dovrà fornire adeguata identificazione con l'indicazione delle modalità di partecipazione alla presente procedura.

In particolare l'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione riguarderà:

- a.1) il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.;
- a.2) nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sia della mandataria capogruppo che delle mandanti.;

## **5.3 MEZZI DI PROVA**

- 5.3.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi che seguono; i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
- 5.3.2 Ai sensi dell'articolo 59 comma 4 lett. b) del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera invito.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel DGUE elettronico, sarà effettuata sull'aggiudicatario per gli adempimenti dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgsvo 50/2016; Come disposto dall'articolo 216 comma 13 del D.Lgsvo 50/20016, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del medesimo D.lgsvo, la stazione appaltante utilizzerà la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

## **5.4 INDICAZIONI, MEZZI DI PROVA CONSIDERATI ADEGUATI ALLA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI E CARENZE SIGNIFICATIVE NELL'ESECUZIONE DI PRECEDENTI CONTRATTI, AMBITO APPLICATIVO, RILEVANZA TEMPORALE.**

- 5.4.1 La scrivente stazione appaltante adotta quale base operativa: 1) per i procedimenti atti a rilevare la sussistenza o meno delle cause di esclusione della lettera c) del comma 5 dell'articolo 80 del Codice; 2) per la verifica, modalità, tempistiche, mezzi di prova adeguati, misure di self cleaning ai fini dell'applicabilità dell'esclusione alla presente procedura ed al fine di garantire omogeneità di prassi nelle procedure di appalto, quanto disciplinato alle Linee Guida ANAC nr. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione nr. 1293 del 16.11.2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017 recanti le "indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 80 del citato D.lgsvo. Si precisa pertanto che in merito alle "*Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto*", "*Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara*" ad "*Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico*" il riferimento è la linea guida ANAC succitata nr. 6;
- 5.4.2 Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante verificherà l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:
- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
  - ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
  - al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice
- 5.4.3 La stazione appaltante qualora venisse a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico dell'ANAC ne terrà conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti;
- 5.4.4** La stazione appaltante è tenuta a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti. **Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.**
- 5.4.5 La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna. Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando di gara.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

- Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione.
- 5.4.6 L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato. 6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità,
- 5.4.7 Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. 7.2 L'adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.
- 5.4.8 Possono essere considerati idonei a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito:
- 5.4.8.1 l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
- 5.4.8.2 l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
- 5.4.8.3 la rinnovazione degli organi societari;
- 5.4.8.4 l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;
- 5.4.8.5 la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.
- 5.4.9 Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l'operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.
- 5.4.10 La stazione appaltante valuta con massimo rigore le misure di self-cleaning adottate nell'ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l'Amministrazione.

## **Art. 6 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online)**

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

<b>1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Dichiarazione forma di partecipazione</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Compilazione delle sezioni dedicate nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente selezionando la forma di partecipazione nella sezione “Dichiarazione forma di partecipazione e documentazione amministrativa” e compilando successivamente le relative sezioni condizionali indicate dal sistema a seguito della forma di partecipazione selezionata.

<b>1bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</b>	<b>Procura generale o nomina ad una carica speciale</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.

<b>2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Compilazione della Sezione dedicata nell’area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando la sezione “Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione” e relative sezioni condizionali indicate dal sistema. Nella presente sezione il concorrente dichiarerà altresì tra le condizioni di accettazione dell’appalto l’accettazione alla consegna in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della legge 120/2020 di cui al successivo paragrafo 15.

<b>3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione “prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa”</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Documento in formato .pdf <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

**In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete)** il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI non barrate;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espd-response.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area Risposta Busta Amministrativa.

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello in allegato 1bis "Dichiarazione complementare al DGUE";
- c) dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;
- d) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

**Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.**, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pties e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

**Nella parte IV del DGUE** devono essere dichiarati i requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale della presente lettera di invito.

<b>3bis. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Dichiarazione complementare al DGUE elettronico</b> redatta utilizzando il <b>modello in Allegato 1bis</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Documento in formato .pdf <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

**In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:**

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentata una dichiarazione integrativa al DGUE distinta;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la dichiarazione integrativa al DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota e categoria;
- nel caso in cui le condanne per i reati dell'art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l'operatore economico dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 110 comma 4 o la fattispecie di cui all'art. 110 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 7, numero 1, 2 e 3.





# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

<b>4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</b>	<b>Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Scansione del documento

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all'Impresa mandataria o all'Organo comune.

<b>5. DOCUMENTAZIONE SOSPESA</b>	<b>Garanzia provvisoria (art. 93 del D. Lgs. 50/2016)</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	<b>ESONERO</b> Il concorrente è esonerato dalla presentazione del documento.

**Per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria come disciplinata dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e pari i al 2% dell'importo posto a base di gara.**

<b>6 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Dichiarazione d'impegno di un fideiussore</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. [in alternativa] Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., **non è richiesta** alle microimprese, piccole e medie imprese<sup>1</sup> e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

**La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore** bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

<sup>1</sup> Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

<b>7. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</b>	<b>Documentazione da produrre nel caso di avvalimento</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	<b>1) Formulario DGUE elettronico</b> generato utilizzando l'operazione "prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II; <b>2) Dichiarazione modello Allegato 1bis</b> – Dichiarazione complementare al DGUE; <b>3) Dichiarazione modello Allegato 2</b> - Modello per l'avvalimento (dichiarazione ex articolo 89 del D. Lgs. 50/2016) <b>4) Contratto</b> in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello in **Allegato 1bis**, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 2, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 2, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

<b>8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Scansione del PassOE

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ Passoe Operatore economico n. 13).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il Passoe deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il Passoe fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ Passoe Operatore economico n. 12).

<b>9. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'articolo 1, comma 67 della legge 23,12,2005 n. 266.</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Si precisa che come da comunicazione del 23/12/2020 sul sito ANAC che a partire dal **1° gennaio 2021** il contributo in oggetto **è stato riattivato** essendo concluso il periodo di sospensione al 31.12.2020 previsto dall'articolo 65 del decreto legge n. 34 convertito in legge 77/2020; Il versamento dell'importo pari ad euro **140,00 (centoquaranta/zero)** dovrà essere effettuato esclusivamente con le nuove modalità stabilite dall'ANAC in vigore dal 16.12.2019; Le istruzioni operative per effettuare il pagamento sono rinvenibili sul sito dell'Autorità medesima. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge 3 dicembre 2005, n. 266.

<b>10. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Dichiarazione di subappalto</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Compilazione delle sezioni dedicate nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente selezionando se intende avvalersi o meno dell'istituto di subappalto nella sezione "Dichiarazione in merito al subappalto" e compilando successivamente le relative sezioni condizionali indicate dal sistema a seguito della scelta opzionale sì/no selezionata. Nelle relative sezioni condizionali dovrà essere indicata la percentuale che si intende subappaltare (fino ad un massimo del 50%) con la descrizione delle relative lavorazioni;

## **MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA**

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto delle informazioni e delle dichiarazioni inserite a video e l'elenco dei



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

documenti caricati nell'area Risposta Amministrativa, quindi firmarlo digitalmente, ai sensi dell'art. 65, comma 1 lettera a), del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

La busta di "Risposta Amministrativa" **dovrà essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Si precisa che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara e precisamente:
    - nel caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio e dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre;
    - nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire / costituiti, da tutti gli operatori economici raggruppati/raggruppati o consorziandi/consorziati (firmano le persone legittimate a seconda della forma giuridica dei singoli membri – vedasi punti precedenti);
    - nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
      - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
      - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

## Art. 7 SUBAPPALTO

Come già esplicitato al paragrafo intitolato "Prestazioni oggetto dell'appalto\_ principi generali" si



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

rappresenta che Il limite di cui all'art. 105, comma 2 (limite di subappalto), deve essere disapplicato in seguito a sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18; Si precisa altresì che per le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili non rientrano fra le categorie definite superspecializzate (categoria di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica come definita ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 pubblicato in G.U. n. 3 del 04/01/20107), e per le medesime è altresì applicabile l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del D.Lgsvo 50/2016;

Ciò premesso, pur evidenziando che non vi è un limite prestabilito *ab origine* dalla normativa quale limite di subappalto, **la scrivente stazione appaltante intende accogliere i principi sottesi all'atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13.11.2019, ovvero:**

La scrivente indica, per la successiva procedura di gara, quale importo massimo subappaltabile un limite non superiore al 50% della commessa.

Si precisa infatti che la scrivente ritiene che le prestazioni che si sostanziano particolarmente complesse e con un contenuto prettamente tecnologico debbano necessariamente essere eseguito in maniera unitaria dall'appaltatore principale all'uopo adeguatamente qualificato ravvisando la necessità di salvaguardare la qualità di esecuzione per talune lavorazioni altamente tecnologiche; si ritiene invece che alcune prestazioni di carattere propriamente accessorio (pur contenute nella categoria OS 28 medesima) possano essere subappaltate in quanto l'affidamento a terzi di quest'ultime non si ritiene particolarmente lesivo dell'unitarietà di esecuzione, necessaria e imprescindibile invece per alcune lavorazioni specialistiche; nello specifico, a titolo esemplificativo, si ritiene che opere accessorie quali gli scavi, le opere di isolamento, alcune opere tecnologiche di carattere periferico (es. tubazioni) , tutte le opere di finitura possano essere eseguite in regime di subappalto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare nell'apposita sezione come disciplinato al box 10 **l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.**

**In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.**

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 8 BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'area "Risposta Economica" della RDO online)**

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), dovrà inserire a video il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, **a pena di esclusione** e la riduzione percentuale del tempo contrattuale offerto, come di seguito indicato.

<b>8. OFFERTA OBBLIGATORIA</b>	<b>"Ribasso percentuale sull'importo a base di gara"</b>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nella apposita Sezione

Il concorrente dovrà inserire a video, **a pena di esclusione**, all'interno dell'area Risposta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza e dell'I.V.A.. Detto ribasso dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

<b>8.1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Dichiarazione redatta utilizzando il modello in allegato 5”</b> Dichiarazioni per offerta economica
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<b><u>Documento sottoscritto digitalmente</u></b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente a pena di esclusione deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgsvo 50/2016 e s. m. e i.;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgsvo 50/2016 e s. m. ed i.

<b>8.2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni oggetto del presente appalto</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<b><u>Documento sottoscritto digitalmente</u></b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione creata nella busta economica il computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni oggetto del presente appalto

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA**

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con i contenuti dei dati inseriti a video nell'area Risposta Economica, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Economica, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

La busta di "Risposta Economica" **dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti come indicati al precedente "Art. 6 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" nella sezione "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA"**.

## **Art. 9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'apertura dei plichi avverrà, in seduta pubblica, **il giorno martedì 8 novembre alle ore 09.00 presso la sede dell'A.S.P. Umberto I in Via Revedole 88 a Pordenone (PN).**

**La seduta sarà svolta in modalità telematica.**

In quella sede il Seggio di Gara all'uopo nominato procederà alla ricognizione dei "plichi digitali" pervenuti entro i termini previsti. Si passerà quindi, all'esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella "Busta Amministrativa", procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara.

Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa", assegnando un termine perentorio. Si precisa che sempre in adempimento al disposto del citato art. 83 comma 9 del D.lgsvo 50/2016 la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO on line, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) on line. In tal caso, il seggio di gara dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.

A conclusione dell'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali, la Stazione appaltante comunicherà ai sensi dell'articolo 76 comma 2-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di affidamento.

A seguire, il Seggio di Gara procederà all'apertura della "Busta economica" dando lettura dei ribassi offerti; si determinerà la presenza di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 11 settembre 2021, n. 120 (cd. Esclusione automatica delle offerte anomale) e nel caso in cui non risultassero offerte anomale, si pronuncerà proposta di aggiudicazione della gara al concorrente primo in graduatoria.

## **PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ESONERO DELLA PRESENZA DALLE SEDUTE PUBBLICHE:**

Nel merito, stante anche il particolare momento storico nel quale ci troviamo a causa dell'emergenza nota come Covid\_19, ed attestata l'esigenza di limitare al necessario sia gli spostamenti, che gli accessi e le presenze presso lo scrivente, si rappresenta quanto di seguito:

Con l'avvento delle procedure di gara telematiche viene meno l'obbligo di svolgere sedute pubbliche per l'espletamento delle fasi di gara. Il ricorso a piattaforme web gestite dalle Stazioni appaltanti rese disponibili ai soggetti partecipanti alle gare con credenziali di accesso riservate ed altri strumenti digitali (pec, firma digitale) garantisce il pieno rispetto dei principi dell'azione amministrativa (trasparenza e pubblicità in primo luogo) oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la "tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione "caricata" dai concorrenti e dalla Stazione appaltante. L'era telematica non inficia la pubblicità delle gare pubbliche ma piuttosto tutela l'azione amministrativa e la partecipazione alle gare pubbliche.

È sempre ormai più ricorrente che i disciplinari di gara redatti dalle Stazioni appaltanti pubbliche prevedano l'interazione con i concorrenti esclusivamente in modalità telematica: dalla presentazione delle richieste di chiarimenti sul bando e sulla documentazione di gara al "caricamento" delle offerte dei soggetti concorrenti fino all'apertura delle buste telematiche, il tutto attraverso l'uso di una piattaforma web cui accedere previo rilascio di credenziali riservate.

È doveroso sottolineare a tal proposito che, nel disciplinare le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche, l'art. 58 del Codice dei contratti pubblici non prescrive alcuna fase pubblica di gara ed è ragionevole ritenere che la *ratio legis* sia da ravvisarsi nell'evoluzione tecnologica che permette di assicurare alle Stazioni appaltanti di condurre una gara assicurando a sé ed ai concorrenti l'intangibilità del contenuto delle offerte (senza che occorra a presidio la presenza del pubblico) e la "tracciatura" di ogni operazione di gara eseguita.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente "*la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: "[...]la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura"* (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)" (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019 n. 239).

Quanto statuito dalla giurisprudenza di merito è senza tema di smentita puntuale e conforme ai principi cui deve attenersi l'attività amministrativa, una su tutte *la par condicio* dei soggetti concorrenti (ciascuno è posto nelle condizioni di partecipare con le stesse modalità alle varie fasi della procedura di gara), *trasparenza e pubblicità* (ciascun concorrente ha visibilità di quanto pubblicato nella piattaforma dalla



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Stazione appaltante, di quanto da sé depositato, dell'effettivo svolgimento delle distinte fasi di gara,) ed *imparzialità* (la Stazione appaltante mette i concorrenti nelle medesime condizioni di prendere parte alle fasi di gara con le stese modalità di partecipazione).

È, poi, senza dubbio, certo che a differenza della partecipazione ad una gara pubblica mediante deposito di buste e plichi cartacei e di presenza fisica alle sedute pubbliche, l'adozione di una piattaforma informatica per l'espletamento di tutte le fasi di gara offre l'invulnerabilità e la sicurezza con riferimento alla documentazione presentata da ciascun partecipante e a quanto predisposto e statuito dalla Stazione appaltante, con indubbia ed apprezzabile semplicità e speditezza della procedura di gara.

Da ultimo è bene rappresentare che è, in ogni caso, in facoltà delle stazioni appaltanti prevedere nel disciplinare di gara lo svolgimento di sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche (quindi con la convocazione in sede dei concorrenti), ma che l'eventuale mancato svolgimento della seduta pubblica sarebbe comunque irrilevante in quanto non vizierebbe gli atti della procedura.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, la sanzione dell'annullamento dell'intera gara sarebbe sproporzionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell'interesse pubblico né a favore dei singoli concorrenti (così TAR Lombardia – Brescia, 12 gennaio 2016 n. 38).

Per altro verso, una eventuale omessa comunicazione relativa alla seduta pubblica nei confronti di un concorrente non determina una lesione dell'interesse alla verifica dell'integrità dei plichi tenuto conto che il ricorso alla piattaforma telematica è in grado di prestare ogni migliore garanzia circa la regolarità della procedura di gara (in tal senso TAR Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665).

Pertanto, la mancata partecipazione "fisica" di uno o più concorrenti alla seduta pubblica a causa d'omessa preventiva convocazione da parte della Stazione appaltante non è suscettibile di inficiare la legittimità della procedura di gara stante la garanzia di integrità delle offerte e la piena trasparenza di ogni operazione condotta per via telematica.

Dal momento che in detto caso di procedura interamente telematica l'apertura delle offerte in eventuale seduta pubblica non garantisce né una più efficace tutela dell'azione amministrativa né una maggior garanzia dell'operatore economico, richiamato altresì il particolare momento storico, si ritiene non necessario e altresì maggiormente opportuno non svolgere nessuna operazione in presenza di pubblico.

## **Art. 10 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 (garanzia provvisoria) pari al 10% dell'importo di contratto, tenendo altresì conto di quanto disposto al comma 1 del citato articolo. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 per la garanzia provvisoria. La fideiussione e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 co. 9 approvati con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito (art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

## **ART. 11 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**





# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

**Per la presente procedura non si procederà ad eseguire la procedura di inversione procedimentale;** pertanto le offerte economiche non verranno esaminate prima della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità.

Con la presente lettera invito **si stabilisce di verificare il miglior offerente ed eventualmente il secondo classificato. A discrezione del Responsabile del Procedimento si potranno verificare ulteriori 3 (tre) concorrenti mediante sorteggio.**

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 12, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'Amministrazione aggiudica all'operatore economico che ha offerto il ribasso maggiore fatto salve le verifiche riguardanti le offerte anomale.

L'affidamento è condizionato, alla verifica dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario, all'inesistenza a carico dell'aggiudicatario stesso delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d).

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011).

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

## **Art. 12 CONSEGNA IN VIA D'URGENZA**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 comma 1 lettera a) si precisa che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; la Stazione si riserva pertanto la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la partecipazione alla presente procedura e conseguente presentazione dell'offerta comporta automatica accettazione della condizione qui descritta.

## **Art. 13 STIPULA DEL CONTRATTO**

Trattandosi di procedura esperita in vigore della Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 si ritiene applicabile il comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgsvo 50/2016 in merito al termine dilatorio per la stipula del contratto in quanto:

il comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgsvo dispone:

*9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.*

Il successivo comma 10 stabilisce:

*10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*

*a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;*

*b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato*



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

*attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).*

Di fatto per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020) e pertanto l'articolo 36 del D.Lgsvo 50/2016 risulta sospeso; ora il riferimento di cui all'articolo 32 comma 10 del D.Lgsvo 50/2016 è il comma 2 dell'articolo 1 della Legge 120/2020 in luogo dell'articolo 36 e pertanto per interpretazione analogica il termine dilatorio non trova applicazione per quanto concerne la lettera a) e lettera b) esclusivamente per procedure d'importo inferiori ad euro 150.000,00 del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 120/2020; Per quanto esplicitato, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a), (rispetto del termine dilatorio stand still). L'appalto potrà comunque essere consegnato in via d'urgenza ed anticipatamente rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgsvo 50/2016.

A norma del comma 9 lettera a) del citato articolo 32 a) il termine dilatorio potrà non essere applicato, qualora sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultassero già respinte con decisione definitiva;

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione efficace, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipula del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- **polizza di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016**, nella forma "Contractors All Risks" (CAR) per un massimale non inferiore all'importo del contratto per i danni di esecuzione ed di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/zero) per responsabilità civile verso terzi;
- **documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.**;
- **comunicazione del domicilio eletto** con l'indicazione dell'esatto domicilio (ove l'Aggiudicatario non abbia uffici propri nella Regione, deve eleggere domicilio presso la sede della direzione dei lavori, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta);
- **comunicazione del conto corrente dedicato**, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza di codesta Società;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

## **Art. 14 DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO**

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il progetto posto a base di gara, comprensivo degli elaborati sia grafici che descrittivi;
- la presente lettera d'invito e relativi allegati;
- l'offerta tecnica e l'offerta economico-temporale presentate dall'Appaltatore;
- i piani di sicurezza;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto. Specificatamente, si precisa inoltre che a norma del comma 14-bis dell'articolo 32 del D.Lgsvo 50/2016 fanno altresì parte del contratto:
- il capitolato;
- il computo estimativo metrico.

## **Art. 15 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Per la presente procedura trova applicazione l'articolo 35 comma 18 del D.Lgsvo 50/2016 tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 207 del D.L34/2020 come modificato dalla legge 77/2020 in sede di conversione e ulteriore modifica del D.L 183/2020, il quale stabilisce:

### **articolo 35 comma 18 D.lgsvo 50/2016 :**

*“Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.*

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020)*

Pertanto la scrivente intende corrispondere quale anticipazione contrattuale una quota pari al 20%; la corresponsione sarà dovuta in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

## **Art. 16 OPZIONI E MODIFICHE CONTRATTUALI**

Il contratto di appalto oggetto del presente bando potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ed eventualmente e) del Codice come di seguito precisato;

### 16.1 Modifiche di cui alla lettera alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 106:

Si precisa che dette modifiche sono possibili, a prescindere dal loro valore monetario, se previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare che stabiliscono la natura e la portata delle medesime, nonché le condizioni alle quali le stesse possono essere impiegate, senza apportare modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Pertanto in detta modifica rientra la revisione prezzi; la stazione appaltanti contempla la facoltà di ricorrere a revisione dei prezzi secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto ; le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 ( se esistenti, il riferimento sono i prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del Codice); inoltre è possibile variare solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Detta modifica contrattuale non potrà superare il limite massimo del 20% rispetto all'importo contrattuale originario, dovrà essere contenuta all'interno del quadro economico dell'opera trovando copertura all'interno della medesima previa autorizzazione dell'organo deputato della stazione appaltante relativa all'accantonamento di economie e/o imprevisti da destinare alle modifiche oggetto del presente paragrafo ed ad incremento delle somme A) e/o altresì utilizzate per la gestione delle così dette somme B) (Somme a disposizione dell'Amministrazione).

### 16.2 Modifiche di cui alla lettera alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 106

La norma prevede la possibilità di apportare modifiche al contratto qualora dette modifiche non siano sostanziali in quanto non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo e a condizione che siano stabilite nei documenti di gara le soglie di importi per consentire le modifiche.

Detta modifica contrattuale è prevista dal capitolato speciale d'appalto e non potrà superare il limite massimo del 20% rispetto all'importo contrattuale originario, dovrà essere contenuta all'interno del quadro economico dell'opera trovando copertura all'interno della medesima previa autorizzazione dell'organo deputato della stazione appaltante relativa all'accantonamento delle economie e/o imprevisti da destinare alle modifiche oggetto del presente paragrafo ed ad incremento delle somme A) e/o altresì utilizzate per la gestione delle così dette somme B) (Somme a disposizione dell'Amministrazione).

### 16.3 Precisazione sull'importo massimo consentito per modifiche lettere a) ed e) punti 19.1 e 19.2

Le modifiche elencate alle precedenti note di cui alla lettera a. art. 106 comma 1) e lettera e art. 106 comma 1) dovranno necessariamente essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante e qualora necessarie entrambe non potranno cumulativamente superare il limite massimo fissato dalla presente nel 20% dell'importo originario di contratto;



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

## Art. 17 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## Art. 18 PRESCRIZIONI GENERALI

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 comma 15).



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 co. 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera di invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali).

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

## **Art. 19 PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E STRUMENTI DELLA TUTELA DELLE CONTROVERSIE:**

Qualora insorgano controversie tra l'A.S.P. Umberto I e l'aggiudicatario in ordine all'applicazione o all'interpretazione della lettera invito e del conseguente contratto è competente il Foro di Pordenone rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi degli artt. 40, 41, 45, 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e succ. modif. (d'ora in poi definito "D.Lgs. n.104/10"), recante "Codice del processo amministrativo" (il quale individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici), avverso il presente invito a gara informale, qualora autonomamente lesivo, può essere proposto ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (domanda di azione di annullamento del presente invito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/10), unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia (per il giudizio di primo grado), da doversi notificare a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni dal suo avvenuto ricevimento o, comunque, dalla conoscenza del presente atto e da doversi altresì depositare nella segreteria del TAR stesso secondo le modalità e nei termini (dimezzati) prescritti dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1, lett. a) e 2, del D.Lgs. n. 104/10 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925).

In detto caso di mancata pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorso trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui di cui agli articoli 36, comma 2, lettere b) e c), 98 e 129 del d.lgs. n. 50 del 2016, a



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto;

I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., dando atto che:

l'art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 1, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif., prevede che il giudice, quando emette una decisione, provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 104/10 (in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati);

Lo stesso art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 2, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., prevede che quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la stessa parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato dal giudice fino all'1% del valore del contratto, qualora detto importo percentuale sia superiore al menzionato limite del quintuplo dell'ammontare del citato contributo unificato).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., per l'impugnazione, nei giudizi di primo grado, degli atti indicati nello stesso art. 120, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo all'appalto dei lavori in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto D.Lgs. n. 104/10.

## **Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

Il titolare del trattamento è il Dott. Giovanni Di Prima.

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'utilizzo del portale <https://eappalti.regione.fvg.it>.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.

## **Art. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con delibera n.21 del 19.12.2013. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza contrattuale.



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

## Art. 22 COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI

Il concorrente nelle dichiarazioni di cui all'articolo 6 punto 2 della presente lettera invito dovrà esplicitare il consenso o il diniego per l'accesso agli atti; in particolare il concorrente che eserciti il diniego di accesso agli atti dovrà indicare espressa le parti oggetto di diniego, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografata dell'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

Si precisa che a norma del comma 2 dell'art. 53 del D.Lgsvo 50/2016, per la presente procedura negoziata, il diritto di accesso è comunque differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti su elencati, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non saranno comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

A norma dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal Codice, informano tempestivamente ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione del presente appalto ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta la presente procedura.

Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

- ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta;
- ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto;
- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 76 del Codice l'amministrazione aggiudicatrice non divulgherà le informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 76, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi;

Entro due giorni dalla data di adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo dell'articolo 29 comma 1 sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione; al successivo paragrafo denominato "altre informazioni e contatti" verrà data indicazione





# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

dell'ufficio e collegamento informatico dove eseguire l'accesso riservato e dove sono disponibili i relativi atti .

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgsvo 50/2016 la stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- L'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- L'esclusione agli offerenti ed ai candidati esclusi;
- La decisione di non aggiudicare l'appalto tutti i candidati;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti elencati precedentemente in relazione all'aggiudicazione.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo 24 verranno effettuate per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di offerta e dichiarate secondo le previsioni della presente lettera invito.

## **Art. 23 NORME SULLA TRASPARENZA**

A norma dell'art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 tutti gli atti di affidamento del presente appalto, compresi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

Si precisa che detta stazione appaltante procederà secondo le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 2016, nel quale si stabilisce che in assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine e modalità delle verifiche sulle autodichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell'art. 85 comma 5 del D.Lgsvo 50/2016 del Codice e dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (richiamato dal DGUE); Pertanto ovvero fermo restando l'obbligatorietà di verifica sul primo classificato prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

## **ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA D'INVITO**

Sono parte integrante della presente lettera d'invito i seguenti allegati:

- Allegato 1bis – Modello Dichiarazione complementare al DGUE elettronico
- Allegato 2 – Modello Dichiarazione per avvalimento
- Allegato 5 – Modello Dichiarazione per offerta economica



# UMBERTO I

*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*

---

f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s. m. i

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. Luca Graffitti)